

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Indebita ingerenza del Consiglio di Stato nella procedura di adesione dei Consigli comunali alla presentazione dell'iniziativa legislativa dei Comuni *“Per comuni forti e vicini al cittadino”*

Negli scorsi giorni 3 Municipi, facendosi portavoce di rivendicazioni espresse anche pubblicamente da rappresentanti di molti Comuni, hanno depositato una domanda di iniziativa per modificare la norma dell'apposito decreto cantonale che impone ai Comuni di versare annualmente al Cantone - fra gli altri - un contributo di 25 Mio di franchi per il *“finanziamento dei compiti cantonali”* (recte: per risanare le finanze cantonali).

Con questo sistema (che porta invero alla mente le leggi di stabilità applicate nella vicina Repubblica) tutti i Comuni ticinesi, negli ultimi 6 anni, hanno versato al Cantone, attingendo alle proprie risorse ricavate dai contribuenti, quasi 150 Mio di franchi.

Per la riuscita dell'iniziativa, ovvero affinché il Gran Consiglio, e se del caso in seguito il Popolo, possano esprimersi sulla medesima, 1/5 dei Consigli comunali devono, nei ristretti termini di legge (in casu, entro le festività natalizie) aderire alla sua presentazione.

Secondo i Municipi promotori lo stralcio del contributo si impone poiché

- i conti del Cantone sono ormai ampiamente nelle cifre nere: + 80.4 Mio di franchi nel 2017, ca. + 90 Mio previsti per il 2018
- il Cantone non ha ancora portato in porto, anzi ha bloccato la riforma *“Ticino 2020”* (ridefinizione dei compiti e flussi finanziari fra Cantone e Comuni), fino alla cui entrata in vigore è vincolato il versamento del citato contributo
- prima di ridurre, come ora prospettato dal Cantone, le imposte cantonali (riduzione del 5% del moltiplicatore cantonale di imposta), occorre ridare a Cesare (i Comuni) quello (le risorse comunali) che è di Cesare (idem).

Non è intenzione dei sottoscritti prendere posizione sulla legittimità o meno della richiesta dei Comuni: come detto sopra, spetterà al Gran Consiglio, e se del caso al Popolo, esprimersi in merito nelle apposite sedi istituzionali previste dalla legge.

Ciò che solleva pesanti interrogativi sono gli interventi intrapresi in questi ultimi giorni dal Consiglio di Stato (significativo come il CdT, nella sua edizione di sabato, li abbia qualificati: *“Dal Governo l'altolà ai Municipi”*) per ostacolare il processo procedurale e istituzionale in corso; il quale - occorre ricordarlo - non permette ancora di stralciare il contributo, bensì unicamente di sottoporre al Gran Consiglio, o in seguito al Popolo, la decisione.

Dapprima è intervenuta la Sezione degli enti locali (SEL).

Come detto sopra, la decisione se presentare o meno l'iniziativa spetta, per legge, ai Consigli comunali; i quali, secondo il sistema previsto dalla legge (LOC), si pronunciano normalmente previa presentazione degli oggetti da parte dei Municipi, con gli usuali messaggi municipali.

Ebbene, interpellata sull'iniziativa in oggetto, la SEL ha comunicato che la Legge sull'esercizio dei diritti politici *“LEDP non prevede un obbligo tassativo di investire il Legislativo dell'oggetto, qualora il Municipio non ritenesse opportuna una condivisione dell'iniziativa da parte del Comune”* e che *“la scelta in tal senso rientra nel margine di decisione politica dell'Esecutivo”*, con la conseguenza che, in caso di mancata presentazione del messaggio municipale, il Consiglio comunale non è messo in condizione di potersi pronunciare, e di esercitare la propria competenza decisionale.

È poi ora seguita la lettera indirizzata dal Consiglio di Stato a tutti i Municipi con la quale il Governo, mettendo in dubbio l'“opportunità” dell'iniziativa in relazione con la “Riforma fiscale 2017” e il progetto “Ticino 2020”,

- definisce l'iniziativa “una chiara forzatura dei rapporti fra i due livelli istituzionali” e
- formalmente “vi [i Comuni] invit[i]a[mo] a non dar seguito all'iniziativa”.

Avvalendoci delle facoltà di legge chiediamo quindi al Consiglio di Stato di esprimersi, con sollecitudine, sui seguenti quesiti:

1. Come giustifica l'agire della Sezione degli enti locali (SEL)?
Non ritiene in particolare che, al di là anche delle ragioni da questa sostenute (peraltro non fondate su norme di legge o altri riferimenti a materiali legislativi o della prassi), quella che è l'autorità di vigilanza sui Comuni, che dovrebbe in primis promuovere il corretto esercizio dei diritti e delle competenze attribuiti dalla legge ai Legislativi comunali, avrebbe ad ogni modo dovuto invitare i Municipi a sottoporre ai propri Consigli comunali la domanda di adesione alla presentazione dell'iniziativa, se del caso formulando il proprio preavviso (positivo o negativo)?
2. Non ritiene, inoltre, che, esprimendo il citato parere, la SEL abbia violato la norma di legge che esclude espressamente la delega decisionale al Municipio sullo specifico oggetto della presentazione di un'iniziativa (mentre la permette per contro per il referendum comunale)? Infatti, nella misura in cui il Municipio decide di non sottoporre l'oggetto al proprio Consiglio comunale, esso preclude di fatto a questo di esprimersi, e esercita quindi di fatto un potere di delega, che non ha, e che è anzi stato volutamente escluso dal Legislatore cantonale in sede di dibattito sull'adozione della LEDP.
3. A maggior ragione ancora poiché il Cantone è parte direttamente interessata all'oggetto dell'iniziativa, non ritiene che i citati interventi, ed in particolare il suo scritto ai Municipi sopra citato, costituiscano una indebita e grave ingerenza nel processo decisionale di competenza dei Comuni, e in generale nel processo istituzionale stabilito dalla legge, che - va ricordato - regola l'ESERCIZIO DEI DIRITTI POLITICI?
4. Come giustifica inoltre questa sua ingerenza alla luce dei principi, assai restrittivi, applicabili in materia di interventi in campagne pre-votazioni, e ancor più rigorosi nella fase precedente della raccolta delle firme rispettivamente delle adesioni all'iniziativa? Infatti, come precisato in un parere (del 29.12.2000) del suo stesso Consulente giuridico (RDAT I-2001),
 - se già, *“in linea di principio, gli interventi attivi di un'autorità nella campagna che precede una votazione nell'ambito della sua sfera di competenze [e in questa fase nemmeno lo è] sono consentiti soltanto a titolo eccezionale e a condizioni peraltro restrittive”* e *“questi interventi non debbono costituire la regola e possono essere ammessi quando sono indispensabili per controbattere apodittiche affermazioni di principio dei comitati referendari e ristabilire in tal modo un certo equilibrio nel processo di formazione della volontà popolare”*
 - dall'altra parte *“... l'autorità esecutiva ... in linea di principio, ... può procedere ad un'informazione supplementare o rettificativa in qualsiasi momento, [solo] dopo la convocazione degli elettori alle urne e l'invio del materiale di voto, che coincidono in genere con l'apertura della campagna”*.

Maurizio Agustoni
Campana - Celio - Corti - Galeazzi